

(CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL TEATRO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 30.01.2023

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL TEATRO COMUNALE

Art. 1

Finalità

- 1. Il Comune di Corato, al fine di diffondere, promuovere e valorizzare le attività culturali e artistiche, elegge il Teatro Comunale quale spazio deputato ad ospitare l'attività culturale e artistica.
- 2. Il Teatro Comunale è un bene storico e culturale e va salvaguardato e valorizzato ai fini della crescita culturale, sociale ed economica dei cittadini.
- 3. Il Teatro Comunale e le attrezzature in esso contenute sono parte integrante del patrimonio del Comune ed il presente Regolamento ne disciplina le modalità di utilizzo temporaneo da parte di terzi.

Art. 2

Destinazione ed uso

- 1. Il Teatro Comunale è destinato prevalentemente allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali e di danza.
- 2. Il Teatro Comunale può essere utilizzato anche per manifestazioni di elevato interesse culturale o per attività di promozione del territorio che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sono ritenute di notevole importanza per il prestigio della città.
- 3. Il foyer e la buvette, oltre alla precipua destinazione d'uso finalizzata all'intrattenimento temporaneo degli spettatori quale luogo di attesa, possono anche essere concessi in uso autonomamente, come previsto dal Regolamento sull'utilizzo delle Sale Comunali, cui si rinvia (adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 06.04.2022). In questo caso, durante il periodo di utilizzo del solo foyer o della sola buvette, non è consentito l'accesso alla platea e agli ordini.

Art. 3

Divieti

- 1. Non è consentita la concessione del Teatro Comunale per lo svolgimento di iniziative che offendano il pubblico decoro, o che veicolino messaggi di intolleranza, razziale, sessuale e religiosa.
- 2. Non è consentito l'uso per manifestazioni politiche e funzioni religiose a qualunque titolo richieste.

Art. 4

Concessione in uso a terzi

- 1. Il Teatro Comunale, se non interessato, da attività organizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale, e per un numero di giornate settimanali stabilito dalla Giunta, può essere concesso in uso temporaneo a terzi per le attività di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Regolamento.
- 2. Nel caso di gestione affidata a un soggetto diverso dal Comune, la concessione temporanea del Teatro Comunale a terzi, da parte dell'Amministrazione Comunale, è consentita nelle sole giornate e con le modalità concordate con l'affidatario.
- 3. Le domande di concessione del Teatro devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa. La richiesta di concessione deve essere debitamente motivata con l'indicazione degli scopi dell'iniziativa e contenere, altresì, gli elementi evidenziati nello schema di domanda allegato al presente Regolamento.
- 4. Le domande pervenute, sono istruite, secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo, dal competente Ufficio Comunale che, nel termine di quindici giorni, le trasmette con il proprio parere all'Amministrazione Comunale la quale si esprime sulla concessione o sul diniego, dandone comunicazione al soggetto richiedente almeno trenta giorni prima della data richiesta per l'utilizzo del Teatro.
- 5. Eventuali esigenze eccezionali, valutate di straordinaria priorità da parte dell'Amministrazione Comunale, possono consentire la deroga ai termini previsti ai comma 3 e 4 del presente articolo.
- 6. I giorni e gli orari di utilizzo del Teatro Comunale vengono stabiliti nel Provvedimento di Concessione.

Art. 5

Tariffe

- 1. La concessione temporanea a terzi del Teatro ha natura onerosa, salvo i casi di cui al successivo articolo 6, ed è subordinata al pagamento di una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e deliberata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.
- 2. Nei casi previsti, l'importo della tariffa e dei costi per i servizi accoglienza, maschere, biglietteria e assistenza di palcoscenico devono essere versati al Comune entro dieci giorni dal rilascio della concessione, pena la revoca della stessa.

Art. 6

Concessione in uso gratuito

1. Alle Scuole Pubbliche e Paritarie di ogni ordine e grado del Comune di Corato è concessa per ogni anno solare una giornata di uso gratuito del Teatro, per iniziative di carattere didattico e di alto valore culturale e scientifico.

- 2. Il Teatro Comunale è concesso gratuitamente, inoltre, agli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalla società, così come individuati dall'art.4 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii.) regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al comma 1, dell'art. 11 del Codice del Terzo Settore, per l'organizzazione di manifestazioni di beneficenza, di elevato interesse artistico e culturale, a condizione che vi sia la pubblica indicazione del beneficiario.
- 3. Il Teatro Comunale è altresì concesso a titolo gratuito per l'organizzazione di iniziative o attività promosse e/o partecipate dal Comune, con organismi e associazioni iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni.
- 4. Il servizio video/audio/luci/strumenti musicali, le apparecchiature, i costi SIAE, ENPALS, i servizi accoglienza, maschere, biglietteria, assistenza palcoscenico ed eventuali adempimenti fiscali sono a carico dei richiedenti, salvo i casi di cui al successivo comma 5.
- 5. La Giunta Comunale, per le iniziative di beneficenza o ad ingresso gratuito, valutata l'importanza e le finalità dell'evento, può concedere l'esenzione dal pagamento dei servizi di accoglienza, maschere, biglietteria e assistenza palcoscenico.

Art. 7

Responsabilità e obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario, ricevuta la comunicazione della concessione del Teatro Comunale, deve esibire le autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo e presentare copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile temporanea.
- 2. É vietato lo svolgimento di attività di allestimento e movimentazione attrezzerie a personale non abilitato.
- 3. Tutti gli impianti temporanei e tutte le apparecchiature necessarie per lo svolgimento di iniziative o spettacoli devono rispettare le leggi vigenti in materia di sicurezza.
- 4. Il concessionario, in contraddittorio con il personale incaricato dal Comune, prima dell'utilizzo sottoscrive il verbale di presa in carico e, al termine della concessione, il verbale di restituzione della struttura teatrale.
- 5. Il concessionario è obbligato al rimborso completo dei danni arrecati alla struttura, agli impianti tecnologici e alle attrezzature del Teatro.
- 6. L'Amministrazione Comunale, dopo il periodo di concessione, accerta e controlla l'integrità dell'intera struttura del Teatro Comunale e procede alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente causati durante il periodo di utilizzo.
- 7. Il Comune assicura l'agibilità della struttura e non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale di proprietà del richiedente o di terzi, utilizzato per la manifestazione per la quale è stato concesso l'uso del Teatro Comunale.

8. Il Comune declina ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione per la quale è stato concesso l'uso del Teatro, comprese le fasi di allestimento e smobilitazione.

Art. 8

Revoca delle concessioni

- 1. L'Amministrazione Comunale, per cause di forza maggiore, può revocare le concessioni. In tal caso sono rimborsate esclusivamente le somme eventualmente già versate ed il richiedente non può pretendere nessun risarcimento ad alcun titolo.
- 2. L'Amministrazione Comunale può revocare in qualsiasi momento la concessione d'uso nel caso in cui il richiedente, per sua colpa od omissioni o per altri gravi motivi, provochi situazioni di grave pericolo per il pubblico o per la struttura e, comunque, qualora violi leggi in vigore e/o regolamenti di pubblica sicurezza vigenti o contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento.

art. 9

Norme sulla privacy

Il trattamento dei dati personali di coloro che richiedono l'utilizzo temporaneo del Teatro sarà svolto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ed improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti del richiedente ed in particolare della loro riservatezza, finalizzato esclusivamente alla concessione in uso del Teatro Comunale.

art. 10

Norme Finali

Il presente Regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento o parte degli stessi con esso incompatibili.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.